

Disposizioni contrattuali relative alla Russia

- (1) Qualsiasi rivendita, consegna a terzi, fornitura e riesportazione dei beni e delle tecnologie oggetto del presente contratto nel territorio della Federazione Russa, per i quali vigono divieti o restrizioni all'esportazione, nonché la semplice fornitura o consegna per l'utilizzo nel territorio della Federazione Russa, sono espressamente vietate e costituiscono una violazione del diritto vigente in Svizzera e nell'Unione Europea.
- (2) L'acquirente è inoltre tenuto a garantire che lo scopo di cui al paragrafo 1 non venga vanificato da terzi situati a valle nella catena commerciale, inclusi eventuali rivenditori, e a tal fine deve istituire e mantenere un adeguato meccanismo di controllo.
- (3) In caso di violazione da parte dell'acquirente, MULTIVAC è tenuta per legge a presentare una segnalazione all'autorità competente in Svizzera / UE e fa presente che il nome del cliente potrebbe essere inserito in una lista nera di Svizzera / UE. Inoltre, MULTIVAC dovrà riesaminare il rapporto commerciale con l'acquirente ed è autorizzata a ricorrere a mezzi legali adeguati.
- (4) L'acquirente si impegna espressamente, in caso di violazione del presente divieto – sia essa intenzionale o per negligenza – collaborare immediatamente, non appena venga scoperta o si sospetti un'eventuale violazione, in modo completo con MULTIVAC e con tutte le autorità competenti per chiarire la situazione, comprese tutte le attività rilevanti di terzi, contribuendo al chiarimento di tutte le circostanze e, per quanto possibile, all'interruzione della consegna o della messa a disposizione.

Hünenberg, luglio 2026

